N. R.G. 6167/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

Specializzata in materia d'impresa

La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

Camillo Romandini	Presidente
Maria Delle Donne	Consigliere
Lilia Papoff	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 20.10.2026, vertente

TRA

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi.

APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Simone.

APPELLATO

CONCLUSIONI

L' **appellante** ha così concluso:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 7625/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 3/5/2021, non notificata ai fini del decorso del termine breve per impugnare e disporre un supplemento di perizia che (i) applichi al rapporto anticipi n. 41292508.93 i tassi, commissioni (variamente denominate) e spese contrattualmente pattuiti nel contratto di c/c n. 1767.56 e nella lettera contratto di credito del 28/2/2008, considerando legittime, perché pattuite con il contratto del 1/9/2011, le commissioni di utilizzo; (ii) effettui la verifica del rispetto della l. 108/1996 avendo riguardo – per il periodo anteriore al 1/9/2011 – ai tassi contrattuali pattuiti nel contratto di c/c n. 1767.56 e nella lettera contratto di credito del 28/2/2008; (iii) in ogni caso, rilevata usurarietà in corso di rapporto, riconduca i tassi usurari al tasso soglia vigente nel trimestre di riferimento oppure applichi il tasso non usurario applicato nel trimestre precedente o, in estremo subordine, il tasso legale. Per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e di seguito ritrascritte: "(a) in via preliminare, ***rimettere la causa sul ruolo*** *perché sia effettuato un supplemento di perizia che (i) applichi al rapporto i tassi, commissioni (variamente denominate) e spese contrattualmente pattuiti nel contratto di c/c n. 1767.56 e nella lettera contratto di credito del 28/2/2008, considerando legittime, perché pattuite con il contratto del 1/9/2011, le commissioni di utilizzo; (ii) effettui la verifica del rispetto della l. 108/1996 avendo riguardo – per il periodo anteriore al 1/9/2011 – ai tassi contrattuali pattuiti nel contratto di c/c n. 1767.56 e nella lettera contratto di credito del 28/2/2008, escludendo la verifica dell'usura cd. "sopravvenuta"; (iii) in ogni caso, rilevata usurarietà in corso di rapporto, riconduca i tassi usurari al tasso soglia vigente del trimestre di riferimento oppure applichi il tasso non usurario applicato nel trimestre precedente o, in estremo subordine, il tasso legale; (b) nel merito, respingere tutte le domande proposte dal Controparte_1 nei confronti della [...] Controparte_2 perché nuove ed inammissibili, nonché non provate in fatto ed infondate in diritto; (c) in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, come per legge"; - dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi".*

L'**appellato** ha chiesto:

"1. rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto;

2. confermare integralmente la sentenza n. 7625/2021 del Tribunale di Roma, ivi compresa la rideterminazione del saldo del rapporto di anticipazione su cessione di credito n. 41292508.93 in euro 31.251,86 a credito del Controparte_1

3. disattendere le richieste dell'appellante di rinnovazione, integrazione e/o supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, siccome inammissibili, esplorative e comunque infondate;

4. condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura di euro 9.991,00, determinata in applicazione dei vigenti valori tabellari medi di riferimento, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA, con distrazione in favore del difensore antistatario. ".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. Il Controparte_1 (d'ora in poi anche solo CP_1 citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 contestando la risultanze contabili del rapporto di conto anticipi n. 41292508.93 che poggiava sul conto corrente n. 1767.56 e sul quale erano addebitate somme non dovute.

L'attore faceva riferimento alle risultanze di una perizia contabile basata sugli estratti conto del conto anticipi dal II trimestre 2009 al I trimestre 2014 (esclusi il III trimestre del 2009, il IV trimestre del 2010 e il II trimestre del 2013) e indicava i trimestri in cui si era verificata usura oggettiva e soggettiva.

Lamentava inoltre l'illegittima applicazione dell'anatocismo e dello *ius variandi*, di spese e commissioni non pattuite, di commissioni di massimo scoperto e simili, variamente denominate, non conformi alle disposizioni di legge.

Riferiva di avere chiesto alla banca la consegna di tutta la documentazione contrattuale e degli estratti conto, ma di non avere ricevuto risposta.

Chiedeva rideterminarsi il saldo, previa eliminazione di tutte le poste illegittime e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni.

2. Nel corso del giudizio veniva espletata C.T.U. contabile sulla base della documentazione in atti, non avendo ottemperato la banca all'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c.

3. Il Tribunale di Roma, con **sentenza n. 7625/2021**, accoglieva parzialmente le richieste attoree.

Preliminarmente riteneva improponibile l'azione di ripetizione di indebito, essendo il conto corrente n. 1767.56 su cui poggiava il conto anticipi ancora in essere alla data dell'introduzione del giudizio.

Con riferimento alla doglianza relativa all'applicazione di variazioni unilaterali dei tassi di interesse, il giudice concordava con il calcolo del C.T.U. che aveva applicato il tasso legale sino al 1.9.2011, epoca di formalizzazione del contratto anticipi, e le condizioni stabilite in quel contratto per tutto il periodo successivo, in difetto di variazioni comunicate al correntista.

Quanto, invece, alla dedotta usurarietà del tasso d'interesse, relativamente all'accertamento dell'usura originaria, il giudice dava atto che, stante l'assenza di un contratto fino al 1.9.2011, il C.T.U. fino a tale data aveva potuto verificare soltanto se, in seguito all'esercizio del c.d. *ius variandi* da parte della banca, fosse stato superato il tasso soglia d'usura, non essendo rilevante la c.d. usura sopravvenuta. Era stata quindi applicata la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. mediante l'eliminazione degli interessi con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, verificato tenendo conto anche della c.m.s., separatamente comparata fino al 31.12.2009.

In particolare il superamento del tasso soglia era stato riscontrato nel II trimestre 2009, dal IV trimestre 2009 al III trimestre 2010, nel I trimestre 2011, nel III e nel IV trimestre 2012, nonché nel III trimestre 2013.

Infine tutte le commissioni addebitate fino al 1.9.2011 erano state escluse in quanto non contrattualizzate e quelle successive pure erano state escluse in quanto illegittime.

Non venivano invece accolte le doglianze relative all'anatocismo, considerato che sul conto anticipazioni non aveva avuto luogo alcuna capitalizzazione delle competenze, che non erano in atti gli estratti conto del conto di appoggio e che il contratto di conto corrente,

stipulato successivamente al 2000, prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità.

Sulla base del ricalcolo del C.T.U., il saldo al 30.9.2016 del conto corrente di appoggio n. 1761.56, risultava di € 31.251,86 a credito del correntista, tenuto conto delle poste illegittimamente addebitate all'attrice in misura pari ad € 25.539,39.

La domanda risarcitoria veniva rigettata in quanto non provata.

4. La banca ha proposto appello per i seguenti motivi.

Con il **primo motivo** ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto che il conto anticipi non fosse regolato da contratto fino alla pattuizione del 1.9.2011, con la conseguente eliminazione degli interessi convenzionali, sostituiti da quelli legali, e di tutte le spese e commissioni fino a quella data.

Il Tribunale aveva errato nel non dare rilievo alla pattuizione di tassi e commissioni di cui al contratto di c/c n. 1767,56 del 24.2.2006 e alla lettera contratto di credito del 28.2.2008.

Da quest'ultima non emergeva alcun riferimento a uno specifico rapporto di credito, potendosi quindi applicare le relative pattuizioni a ogni rapporto di credito in essere a quella data o successivamente sorto e non ancora regolato. Inoltre il contratto di c/c n. 1767,56 del 24.2.2026 prevedeva espressamente tassi di interesse per "scoperti se autorizzati e/o sconfinamento" e "tassi per sconfinamento s.b.f.".

Tali contratti potevano essere considerati contratti madre che regolavano anche il conto anticipi che ne rappresentava una filiazione.

Con il **secondo motivo** l'appellante ha lamentato che l'avere il Tribunale escluso, per il periodo prima del 1.9.2011, che il rapporto di anticipazione fosse stato contrattualmente disciplinato aveva comportato un'erronea applicazione dei criteri per la verifica dell'usura che avrebbe dovuto essere condotta avendo riguardo ai tassi contrattualmente pattuiti nel contratto di conto corrente n. 1767.56 e nella lettera contratto di credito del 28.2.2008; in tal caso il giudice, riscontrato l'eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto, avrebbe dovuto ricondurre il tasso usurario nei limiti del tasso soglia di periodo, oppure applicare il tasso non usurario applicato nel precedente trimestre (in quanto la variazione contrattuale unilaterale non sarebbe stata efficace) o, in estremo subordine, il tasso legale.

Invece il giudice, pur avendo affermato il principio per cui, in caso di variazioni in corso di rapporto, in assenza di nuove pattuizioni sui tassi, il tasso superiore alla soglia di usura avrebbe dovuto essere ricondotto nei limiti del tasso soglia di periodo, aveva accolto poi la ricostruzione del C.T.U. che aveva azzerato gli interessi usurari nel periodo anteriore al 1.9.2011.

L'appellante ha quindi chiesto riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui non era stata accolta l'istanza di supplemento istruttorio formulata dalla banca finalizzata a ricondurre entro il tasso soglia di periodo gli interessi accertati come usurari, anziché ad azzerarli.

Con il **terzo motivo** l'appellante ha lamentato che il giudice aveva operato un'indebita somma tra il saldo del conto anticipi ricostruito alla data del 31.3.2014 e il saldo del conto corrente ordinario risultante alla data del 30.9.2016, anziché accertare esclusivamente il saldo del conto anticipi alla data del 31.3.2014, così decidendo *ultra petita*.

Né poteva ritenersi corretta l'operazione di contabilizzazione sul conto corrente ordinario, alla data del 30.9.2016, del saldo creditore del conto anticipi risultante alla data del 31.3.2014, non essendovi coincidenza tra la data contabile delle operazioni di ricalcolo del conto anticipi e la data di annotazione di tali poste in conto corrente.

5. Il **primo motivo** d'appello non è fondato.

Il contratto del 1.9.2011 fa espresso riferimento a un precedente "contratto madre" diverso dal contratto di apertura di credito del 28.2.2008, mentre quest'ultimo invece non fa alcuno specifico riferimento a future anticipazioni su fatture commerciali le quali però sono usualmente regolate mediante condizioni specifiche per tale tipo di operazioni, come si evince appunto dal contratto del 1.9.2011; invece il contratto del 28.2.2008 fa riferimento solo a un tasso d'interesse a debito, senza indicazione della tipologia di linee di credito che si intende regolamentare e nemmeno a un conto corrente.

Anche il contratto di c/c n. 1767,56 del 24.2.2006 prevede solo tassi per sconfinamenti.

6. Pure il **secondo motivo** non è fondato, dovendosi preliminarmente ritenere non condivisibile, per quanto sopra detto, il riferimento alle condizioni previste dal contratto di c/c n. 1767,56 e dal contratto del 28.2.2008.

La censura dell'appellante si incentra sulle conseguenze della riscontrata usura, ritenendo errato l'azzeramento totale degli interessi ritenuti usurari, tenuto conto della necessità di fare riferimento allo *ius variandi* e ai principi di diritto affermati dal giudice nella sentenza. Tuttavia l'azzeramento del tasso d'interesse costituisce corretta applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c., considerato che l'usura accertata per effetto dello *ius variandi* è assimilabile a un'usura originaria.

7. E' invece fondato il **terzo motivo**, atteso che parte attrice ha formulato la propria domanda con riferimento alle risultanze contabili del conto anticipi, in assenza della documentazione relativa al conto corrente di appoggio. Pertanto in questa sede è possibile accertare unicamente l'importo delle competenze illegittimamente addebitate sul conto anticipi, pari a € 25.539,39.

8. In considerazione della pressoché totale soccombenza della banca appellante, le spese di lite del presente grado di giudizio sono a carico dell'appellante e sono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata, sulla base del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.

Le statuizioni sulle spese di lite e di C.T.U. del primo grado possono essere confermate, salva la riduzione del compenso a € 2.500,00, tenuto conto dell'importo accertato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) In parziale accoglimento dell'appello, determina l'importo delle competenze illegittimamente addebitate sul conto anticipi in € 25.539,39 e rigetta per il resto le domande attoree;

2) Liquida le spese del primo grado di giudizio in € 2.500,00 anziché € 3.000,00;

3) Conferma per il resto la sentenza appellata;

4) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe De Simone, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA

come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.10.2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Lilia Papoff — Camillo Romandini